



Al Prefetto della Provincia di Imperia

Protocollo a margine

PREMESSO che l'art. 4, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, (novellato dalla legge 1.9.2020, n. 120), recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale" attribuisce al Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, ovvero singoli tratti di esse, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 2, comma 2 del Codice della strada, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui alle lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso codice;

VISTO il proprio provvedimento n. 1959 del 13.12.2002 con il quale è stata autorizzata l'installazione di dispositivi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 Cds nei tratti di strada provinciale ivi specificati;

VISTO, altresì, il proprio decreto del 15.10.2021 con il quale è stata autorizzata l'installazione dei dispositivi in argomento sulle strade ivi indicate, classificate come extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) e d) C.d.S.;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 concernente misure per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti costituenti le principali cause di incidenti stradali;

VISTA la Legge 29 luglio 2010 n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 che fornisce indicazioni operative concernenti le "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del nuovo Codice della strada", prevedendo, tra l'altro, che, ai fini dell'individuazione dei tratti di strada in cui si può consentire il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di Polizia, venga valutato un complesso di specifici requisiti, attestanti l'elevato tasso di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;

CONSIDERATI, altresì, gli elementi valutativi che, in accordo alla citata Direttiva, devono essere indicati a supporto delle richieste di installazione avanzate dall'organo di polizia stradale competente per territorio;

ATTESO che, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, occorre il parere, obbligatorio e vincolante, dell'Ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, dal concessionario ai sensi dell'art. 14 comma 3 Cds;



Al Prefetto della Provincia di Imperia

VISTA l'istanza proposta, in data 22.7.2021, da parte dell'Amministrazione Comunale di Imperia, volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di dispositivi tecnici di rilevamento delle violazioni di cui all'art. 142 Cds, nei seguenti tratti di strada urbana, ricadenti nel territorio di competenza:

- Via Aurelia, loc. Garbella, dispositivo bidirezionale, all'altezza del ponte sul torrente Prino e dell'intersezione con strada Poggi (al confine con la strada extraurbana SS1 Aurelia);
- Via Nazionale, dispositivo bidirezionale, all'altezza civico n. 103;
- Via Argine Sinistro, dispositivo bidirezionale, all'altezza del civico n. 54;
- Sottopasso ferroviario - Via Goffredo Alterisio, dispositivo bidirezionale, all'altezza del parcheggio;
- Lungomare Amerigo Vespucci, dispositivo bidirezionale, all'altezza del civico n.13.

ESAMINATA la documentazione posta a corredo della predetta istanza e successivamente integrata con note del 24.8.2021, del 13.10.2021, del 20.12.2021, del 10.1.2022, del 20.1.2022;

ACQUISITO, con nota del 22.2.2022, il nulla osta del competente Ufficio dell'Amministrazione istante, quale ente proprietario della strada;

OSSERVATO che il Comando Polizia Stradale di Imperia, all'esito di approfondite valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici indicati nei sopraccitati indirizzi ministeriali, ha reso parere favorevole all'installazione dei dispositivi di controllo della velocità nei tratti stradali suindicati ad eccezione del tratto stradale Lungomare Amerigo Vespucci, in ragione della possibilità ivi accertata di procedere alla contestazione immediata delle violazioni, posto che la presenza di spazi di sosta consente di garantire la sicurezza dei veicoli e degli operatori.

ACCLARATO che, ai fini dell'installazione dei dispositivi di controllo delle infrazioni in argomento, sussiste la competenza prefettizia, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168;

RITENUTO, nel merito, per le ragioni che precedono, che l'istanza può essere accolta con riferimento ai seguenti tratti stradali:

- Via Aurelia, loc. Garbella all'altezza del ponte sul torrente Prino e dell'intersezione su strada Poggi (al confine con la strada extraurbana SS1 Aurelia);
- Via Nazionale, all'altezza civico n. 103;
- Via Argine Sinistro, all'altezza del civico n. 54;
- Sottopasso ferroviario – Via Goffredo Alterisio, all'altezza del parcheggio;

RITENUTO, per converso, che la richiesta di installazione avente ad oggetto il tratto stradale Lungomare Amerigo Vespucci non può trovare accoglimento, potendosi ivi procedere alla contestazione immediata delle violazioni in parola in condizioni di sicurezza per i veicoli e gli operatori di polizia;



Al Prefetto della Provincia di Imperia

LETTO il comma secondo del citato art. 4 che dispone che “*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo”.*

VALUTATO, pertanto, che occorre integrare l'elenco delle strade già individuate con i decreti citati in premessa;

DECRETA

Ai fini della compiuta attuazione dell'art. 4 della legge 168/2002 e delle direttive del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009 e del 21 luglio 2017, è consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., sulle seguenti strade urbane, ricadenti nel territorio del Comune di Imperia:

- 1) **Via Aurelia, loc. Garbella, all'altezza del ponte sul torrente Prino e dell'intersezione con strada Poggi (al confine con la strada extraurbana SS1 Aurelia);**
- 2) **Via Nazionale, all'altezza civico n. 103;**
- 3) **Via Argine Sinistro, all'altezza del civico n. 54;**
- 4) **Sottopasso ferroviario – Via Goffredo Alterisio, all'altezza del parcheggio;**

Ai fini della legittimità dell'accertamento, in accordo con quanto previsto dall'art. 142, comma 6 bis del C.d.S, nei tratti di strada individuati con il presente provvedimento, i servizi di controllo della velocità dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) **Ogni punto di rilevamento (fisso o mobile) dovrà essere segnalato e reso visibile** secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 21/7/2017. La segnaletica dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche prescritte negli stessi provvedimenti. Parimenti è richiamato il rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della riservatezza personale attraverso le riprese ed i fotogrammi degli strumenti elettronici.
- 2) **Le postazioni (fisse o mobili) – e la relativa segnaletica – dovranno essere posizionate in modo che l'utenza possa averne la percezione visiva con adeguato anticipo**. Dovranno, pertanto, essere libere da ostacoli di ogni tipo che ne impediscano la corretta e tempestiva visuale. Le postazioni fisse dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dalla citata Direttiva del Ministro dell'Interno.



Al Prefetto della Provincia di Imperia

- 3) L'installazione delle nuove postazioni fisse dovrà essere previamente comunicata alla Prefettura ed alla Sezione Polizia Stradale, per la verifica della rispondenza, da parte della stessa Sezione, della stessa ai criteri surrichiamati.

La Sezione Polizia Stradale di Imperia verificherà che i sistemi di controllo della velocità siano correttamente installati ed adeguatamente segnalati, conformemente alle direttive impartite con il presente decreto, informando questa Prefettura degli esiti di tale verifica.

Il presente provvedimento integra e non sostituisce il decreto prefettizio del 15 ottobre 2021.

Copia del presente atto sarà notificata agli Enti richiedenti al fine della attuazione di quanto disposto, nonché agli Organi di Polizia per opportuna informazione.

Imperia, 9 marzo 2022

IL PREFETTO
Nanci

MG/MGP

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 (C.A.D.).

La riproduzione a stampa del presente documento è copia analogica, ai sensi degli articoli 3 bis, comma 4 bis e 23 del soprarichiamato D. Lgs. 82/2005, dell'originale firmato digitalmente, predisposto e conservato presso la Prefettura UTG di Imperia, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del citato decreto.